

COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMMOBILI IN COMODATO O DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1

Gli immobili in comodato o di proprietà comunale sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione comunale per gli scopi istituzionali.

Gli stessi potranno essere concessi in uso ad Associazioni od Enti aventi sede legale nel Comune, per scopi istituzionali e per manifestazioni di carattere sportivo culturale e turistico, nonché ad Associazioni ed Enti che non hanno sede nel territorio per manifestazioni e/o iniziative di interesse locale.

Potranno essere altresì concessi a singole persone, previa autorizzazione o concessione dell'organo competente.

ART. 2

Gli immobili di proprietà comunale o in comodato potranno essere gestiti (custodia, manutenzione, vigilanza) direttamente dalla Giunta comunale, o concessi in comodato od uso ad Associazioni ed Enti aventi carattere culturale, ricreativo, culturale sportivo e di volontariato ed Autorità religiose per manifestazioni e/o iniziative che rientrino nei loro scopi statutari, nonché a gruppi non formalmente costituiti e senza fini di lucro.

ART. 3

L'utilizzo dei locali potrà essere concesso per:

- Tempi ristretti (giornalieri o plurigiornalieri) – uso puntuale
- Tempi estesi (oltre il mese) – uso corrente

Per l'autorizzazione all'uso puntuale degli immobili dovrà essere presentata domanda al Sindaco, di norma con un anticipo di dieci giorni sui tempi programmati per il loro utilizzo, onde permettere all'Amministrazione stessa di determinare il relativo calendario di utilizzo.

La domanda per l'utilizzo corrente degli immobili dovrà pervenire al Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima dall'uso e/o della data di scadenza della convenzione in corso.

La domanda per l'utilizzo puntuale degli immobili è valevole per il periodo e gli orari concessi.

Le richieste presentate potranno essere assolve compatibilmente con la disponibilità delle strutture.

Nessun immobile o struttura comunale può essere eletta come sede stabile dei partiti politici.

ART. 4

La concessione dei locali verrà rilasciata:

per uso puntuale da parte del Sindaco entro 5 gg dalla richiesta

per uso corrente da parte della Giunta entro 20 gg dalla richiesta

Per la concessione dei locali il la Giunta Comunale e/o il Sindaco valuterà:

- l'oggettiva disponibilità dell'immobile
- la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente Locale o di altro ente che ordinariamente utilizza l'immobile
- la rilevanza sociale dell'iniziativa o manifestazione.

ART. 5

Le modalità per la richiesta dell'utilizzo degli immobili sono le seguenti:

Utilizzo Puntuale

Qualora la gestione permanga in capo al Comune di Cimolais potrà essere concesso l'uso degli immobili comunali ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

La domanda dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità dello svolgimento della manifestazione oltre ad una dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle strutture.

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di partecipazione stabilita dalla Giunta Comunale.

Utilizzo Corrente

La domanda per l'utilizzo corrente di tutti gli immobili, sottoscritta dal Legale Responsabile dovrà indicare:

- a) l'immobile o porzione di esso di cui si richiede la concessione
- b) i tempi e l'orario di utilizzo
- c) i servizi e le attrezzature necessarie per realizzarlo
- d) l'attività e le manifestazioni da realizzarsi
- e) dichiarazione di conoscere e osservare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli
- f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

La consegna dell'immobile al comodatario dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Comune e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società.

Saranno poste a carico del concessionario per l'utilizzo corrente dell'immobile tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, la custodia, le pulizie e la gestione della struttura il cui costo sarà definito con deliberazione della Giunta.

ART. 6

La Giunta e /o il Sindaco possono rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e/o per accertato uso difforme della struttura e/o inosservanza del presente regolamento.

ART. 7

Per particolari manifestazioni, per la cui rilevanza l'Amministrazione comunale ritenga di dare il proprio patrocinio, la stessa si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l'uso degli immobili, ferma restando l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario e/o da chi utilizza l'immobile.

ART. 8

Le Società, Associazioni, ed Enti concessionari saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di Cimolais di ogni danno che dovesse derivare agli immobili ed alle relative attrezzature od all'immobile da ogni azione ed omissione dolosa o semplicemente colposa.

Ai concessionari farà altresì carico l'obbligo durante lo svolgimento di tutte le loro attività della custodia e della vigilanza dell'immobile concesso e relative pertinenze ed attrezzature nonché l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'uso dell'impianto o dello stabile, ivi compresi i danni a terzi.

ART. 9

Durante qualsiasi manifestazione le Società o Associazioni concessionarie possono istituire apposito spaccio di bevande e cibarie negli eventuali locali idonei a ciò destinati nel rispetto della normativa igienico - sanitaria e di pubblica sicurezza vigente.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco.

Gli oneri connessi con l'installazione dei banchi di mescita, frigoriferi, macchine per il caffè ed altri utensili sono a totale carico degli interessati.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi.

ART. 10

Il Comune tramite i propri Uffici tecnico e di Polizia Municipale, vigilerà sulla buona conservazione dei locali e degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11

La Società /Associazione concessionaria è autorizzata a gestire direttamente ai fini pubblicitari gli spazi interni per il periodo ad essa destinato e con l'obbligo dell'approvazione del materiale pubblicitario da esporre, da parte del Comune di Cimolais.

La gestione della pubblicità dovrà avvenire in conformità al D.Lgs. 507/93.

Le Società / Associazioni saranno responsabili della tenuta decorosa degli spazi pubblicitari.

ART. 12

I locali di cui sopra potranno essere concessi solo per l'utilizzo puntuale ed in particolari occasioni anche a persone private. In caso di minori la domanda dovrà essere presentata dal genitore. Per le procedure e le autorizzazioni valgono le norme di cui agli articoli precedenti. Sarà comunque data priorità ad iniziative proposte da Associazioni, Enti e Società.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme nazionali, regionali e/o comunali in vigore.

ART. 14

Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipula di convenzioni per l'uso dei locali comunali ed abroga quanto con esso in contrasto e previsto nei regolamenti in vigore.